

VADEMECUM PER SVOLGERE UNA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA
FINO A 200 PERSONE ampliata a 2000 persone dall'art. 7 comma 2 del D.L. 101/2024
convertito dalla Legge n. 16 del 21/02/2025

La disciplina dei pubblici spettacoli e dei trattenimenti che si svolgono in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico è prevista dagli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.

L'art. 68 stabilisce che " senza licenza del Comune non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole da ballo e sale pubbliche di audizione".

L'art. 69 stabilisce che " senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto".

L'art. 71 del TULPS stabilisce che la licenza di cui agli articoli 68 e 69 è valida solo per il locale e per il tempo in essa indicato.

L'art. 7 comma 2 del D.L. 101/2024 convertito dalla Legge n. 16 del 21/02/2025: *Al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.*

Lo spettacolo è caratterizzato dal concetto di rappresentazione e comporta una partecipazione passiva, ove lo spettatore assiste guardando l'evento così come viene rappresentato.

Per intrattenimento, invece, si deve intendere tutto ciò che comporta una partecipazione attiva all'evento.

Al fine di tutelare la pubblica incolumità, sia i locali chiusi che gli spazi all'aperto con attrezzature atte allo stazionamento e contenimento del pubblico, in cui si svolgono spettacoli, sono soggetti ad un controllo preventivo ed al rilascio di apposita licenza di agibilità, prevista dall'art. 80 del TULPS da parte della Commissione di Vigilanza.

La Legge 7 ottobre 2013, n. 112 ha modificato gli artt. 68, 69 e 71 TULPS, introducendo nel testo unico la SCIA che sostituisce le licenze di pubblico spettacolo e intrattenimento quando ricorrono determinate condizioni. In particolare per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le 24 ore del giorno d'inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della L. 241/1990. Per tutte le manifestazioni, gli spettacoli ed i trattenimenti pubblici "dal vivo" che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e prevedono un massimo di 200 partecipanti, è possibile utilizzare la procedura semplificata della Segnalazione Certificata di inizio attività (S.C.I.A), introdotta con il D.L. 08.08.2013, n. 91.

La misura massima delle 200 persone ovvero 2000 persone non si riferisce alla partecipazione prevista o prevedibile all'evento, bensì alla oggettiva capienza dell'impianto/luogo dove l'evento andrà a svolgersi. In caso di evento all'aperto, la capienza massima può essere determinata, previa chiara delimitazione dell'area, sulla base dei criteri riportati nel Decreto del Ministero dell'Interno del 19.08.1996 (0,6 persone/mq al chiuso, 1,5 persone/mq all'aperto)

A partire dal 1 gennaio 2025 fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel

luogo in cui si svolge lo spettacolo.

Il privato che presenta la S.C.I.A. (secondo il modello *E65.01-SCIA-Manifestazioni-spettacolo-temporanee_v00* disponibile sulla piattaforma CALABRIASUAP), ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, può autocertificare stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche (es.: residenza, nascita, titolo di studio, assenza di condanne penali, ecc).

Ai sensi dell'ar. 47 del DPR 445/2000 può altresì autocertificare altrii stati, qualità o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (es.: data di costruzione di un edificio), ovvero che risultino da certificazioni, autorizzazioni o altri documenti rilasciati da soggetti titolari di funzioni pubbliche in suo possesso (es.: agibilità, idoneità igienico-sanitaria, prevenzione incendi, ecc.).

Non è possibile autocertificare requisiti di natura tecnica che non risultino da certificazioni, autorizzazioni o altri documenti rilasciati da soggetti titolari di funzioni pubbliche in suo possesso (es.: agibilità, idoneità igienico-sanitaria, prevenzione incendi, previsione di impatto acustico ecc.). In questo caso dovrà ricorrere ad attestazioni o asseverazioni di tecnici abilitati.

A meno che si tratti di un'area privata la Licenza contiene anche la concessione del suolo pubblico pertanto, il suo rilascio comporterà, in capo al destinatario, l'obbligo di corrispondere il relativo canone.

Procedimento ad Istanza di Parte

PER SVOLGERE UNA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA FINO A 200 PERSONE - ART. 69 DEL TULPS - OVVERO 2000 PERSONE ART. 7 D.L. 101/2024 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 16 DEL 21/02/2025

La disciplina dei pubblici spettacoli e dei trattenimenti che si svolgono in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico è prevista dagli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. L'art. 68 stabilisce che " senza licenza del Comune non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole da ballo e sale pubbliche di audizione". L'art. 69 stabilisce che " senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto". L'art. 71 del TULPS stabilisce che la licenza di cui agli articoli 68 e 69 è valida solo per il locale e per il tempo in essa indicato. Lo spettacolo è caratterizzato dal concetto di rappresentazione e comporta una partecipazione passiva, ove lo spettatore assiste guardando l'evento così come viene rappresentato. Per intrattenimento, invece, si deve intendere tutto ciò che comporta una partecipazione attiva all'evento. Al fine di tutelare la pubblica incolumità, sia i locali chiusi che gli spazi all'aperto con attrezzature atte allo stazionamento e contenimento del pubblico, in cui si svolgono spettacoli, sono soggetti ad un controllo preventivo ed al rilascio di apposita licenza di agibilità, prevista dall'art. 80 del TULPS da parte della Commissione di Vigilanza.

La Legge 7 ottobre 2013, n. 112 ha modificato gli artt. 68, 69 e 71 TULPS, introducendo nel testo unico la SCIA che sostituisce le licenze di pubblico spettacolo e intrattenimento quando ricorrono determinate condizioni. In particolare per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le 24 ore del giorno d'inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della L. 241/1990.

Per tutte le manifestazioni, gli spettacoli ed i trattenimenti pubblici "dal vivo" che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e prevedono un massimo di 200 partecipanti ovvero 2000 partecipanti, è possibile utilizzare la procedura semplificata della Segnalazione Certificata di inizio attività (S.C.I.A.), introdotta con il D.L. 08.08.2013, n. 91 (da presentare attraverso la Piattaforma Calabria SUAP "E65.01-SCIA-Manifestazioni-spettacolo-temporanee v00")

Nel caso lo spettacolo avvenisse in area pubblica o a uso pubblico si dovrà preventivamente richiedere e l'ottenimento dell'occupazione del suolo pubblico secondo il modello Modello OSP manifestazioni ver 01 2025 disponibile sul sito del comune di Rende - aree tematiche - occupazione suolo pubblico) da presentare non meno di 20 giorni prima dell'evento (in mancato rispetto di tale termine costituirà motivo di rigetto dell'istanza)

La misura massima delle 200 persone ovvero 2000 persone non si riferisce alla partecipazione prevista o prevedibile all'evento, bensì alla oggettiva capienza dell'impianto/luogo dove l'evento andrà a svolgersi. In caso di evento all'aperto, la capienza massima può essere determinata, previa chiara delimitazione dell'area, sulla base dei criteri riportati nel Decreto del Ministero dell'Interno del 19.08.1996 (0,6 persone/mq al chiuso, 1,5 persone/mq all'aperto)

Il privato che presenta la S.C.I.A., ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, può autocertificare stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche (es.: residenza, nascita, titolo di studio, assenza di condanne penali, ecc). Ai sensi dell'ar. 47 del DPR 445/2000 può altresì autocertificare altri stati, qualità o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (es.: data di costruzione di un edificio), ovvero che risultino da certificazioni, autorizzazioni o altri documenti rilasciati da soggetti titolari di funzioni pubbliche in suo possesso (es.: agibilità, idoneità igienico-sanitaria, prevenzione incendi, ecc.).

Non è possibile autocertificare requisiti di natura tecnica che non risultino da certificazioni, autorizzazioni o altri documenti rilasciati da soggetti titolari di funzioni pubbliche in suo possesso (es.: agibilità, idoneità igienico-sanitaria, prevenzione incendi, previsione di impatto acustico ecc.). In questo caso dovrà ricorrere ad attestazioni o asseverazioni di tecnici abilitati.

RIFERIMENTI NORMATIVI

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione)

DPR 445/2000

Legge 447/1995

D.L. 101/2024 convertito dalla Legge n. 16 del 21/02/2025

Regolamento di Sicurezza Urbana approvato con DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 16 DEL 04/03/2025 (CHE SI CONSIGLIA DI CONSULTARE PER LA GESTIONE DELL'EVENTO)